

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

L

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Concessione di anticipazione in favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1739-B)	503
PRESIDENTE	503, 505
BIMA, <i>Relatore</i>	503
GREZZI LUIGI	505
ANGELINO PAOLO	505
SERVELLO	505
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	505
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
SINESIO ed altri: Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi » (1813)	509
PRESIDENTE	509, 510, 511
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	509, 510
ANGELINO PAOLO	509
TROMBETTA	509
SCRICCIOLO	510
SOLIANO	510
PATRINI, <i>Relatore</i>	510, 512
BIMA	511
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	512

La seduta comincia alle 10,10.

MINASI ROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni in favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1739-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni in favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate » (1739-B), approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 15 dicembre 1964 e modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 maggio 1965.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore onorevole Bima.

BIMA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo ben quattro mesi di discussioni e di lavoro, il Senato ci trasmette, con opportune modifiche, il disegno di legge relativo alla concessione di anticipazioni in favore di cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate.

Dall'esame delle lunghe discussioni che si sono svolte presso l'altro ramo del Parla-

mento, in sede di Commissione e dall'analisi degli scambi di idee che il relatore del Senato ha avuto con il rappresentante del Governo, onorevole Belotti, nasce l'impressione, senza dubbio fondata, che le modifiche apportate costituiscano un miglioramento del testo approvato dalla nostra Commissione.

Il Senato nel discutere il provvedimento ha cercato di perseguire due finalità: la prima è stata quella di rendere lo strumento legislativo il più agile possibile, nel senso di estendere l'accessibilità ai benefici previsti anche al di là della stretta cerchia dei proprietari agricoli. A tal fine ha modificato l'articolo 1 prevedendo oltre ai titolari di proprietà agricole anche i titolari di scorte vive, morte e frutti pendenti.

La seconda finalità è stata quella di non pregiudicare in alcun modo la possibilità per i nostri connazionali di far valere i loro diritti onde avere l'indennizzo nella forma per loro più idonea. A tal fine il Senato giustamente ha modificato il disegno di legge in modo da renderlo più generico e tale da non « prefissare degli orientamenti » per il Governo tunisino che dovrà corrispondere l'indennizzo.

Inoltre, uniformandosi alla legge del '48 che, in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace, prevedeva determinati benefici e sgravi fiscali in favore degli italiani che erano stati espropriati in Tunisia, il Senato (su orientamento prospettato dal senatore Bertone) ha stabilito particolari agevolazioni per l'impiego delle somme che saranno corrisposte a titolo di anticipazione ai nostri connazionali.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1, la nostra Commissione aveva stabilito di corrispondere l'anticipazione nella misura massima del 50 per cento del valore in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia in epoca immediatamente precedente i provvedimenti di espropriazione o, in mancanza, del valore risultante dalla capitalizzazione del reddito netto medio ed ordinario dei beni stessi afferenti al capitale fondiario ed alle scorte, ad un saggio non inferiore al 15 per cento per i vigneti e non inferiore al 10 per cento per altri beni agricoli.

Giustamente il Senato ha ritenuto bene di annullare questo riferimento specifico, di stabilire una forma più generica secondo i criteri di stima e di valutazione stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 2.

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 1 noi avevamo stabilito che l'im-

porto dell'anticipazione, che in ogni caso non potrà superare in favore di ogni singolo avente diritto la somma di lire dieci milioni, sarà recuperato sul risarcimento eventualmente definito in sede internazionale o dovrà essere restituito dall'interessato ad avvenuta riscossione dell'indennizzo direttamente conseguito dal Governo tunisino fino alla concorrenza del relativo ammontare. A ragione il Senato ha sostituito il riferimento alla somma di lire 10 milioni con una forma più generica, che potesse tener conto dell'entità delle perdite dei nostri connazionali. È stata infatti sostituita la dizione « che in ogni caso non potrà superare in favore di ogni singolo avente diritto la somma di lire 10 milioni » con quella « nei limiti stabiliti dal Ministero del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 ».

Sempre all'articolo 1 infine la Commissione del Senato ha introdotto un ultimo comma aggiuntivo che dice: « Per gli esercizi successivi potranno essere stabiliti con appositi provvedimenti legislativi e iscritti nel bilancio dello Stato gli stanziamenti necessari ». Questo emendamento aggiuntivo è stato giustamente incluso a seguito dei rilievi avanzati da alcuni commissari del Senato, i quali hanno fatto notare che stabilire la somma di lire 3 miliardi, in fondo, significa vincolare il Governo tunisino ad orientare gli indennizzi che dovrebbero essere corrisposti proprio su tale cifra. Per venire incontro a queste giustificate critiche è stato aggiunto il comma in virtù del quale si prevedono ulteriori stanziamenti.

L'articolo 2 è stato leggermente modificato nel senso che il valore dei beni, invece di essere determinato dalla Direzione generale del Catasto e Servizi erariali del Ministero delle finanze, viene determinato dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 4, sentita la Direzione generale del Catasto e Servizi erariali del Ministero delle finanze.

Circa l'articolo 3, nella parte c), il Senato ha eliminato la parola « eventualmente » per stabilire in modo più preciso che il rimborso delle somme deve essere tassativo.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il Senato ha portato a tre i rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio e prescelti tra persone particolarmente esperte in materia di estimo. Questo per sottrarre i nostri connazionali dal dover sottostare al patrocinio degli avvocati tunisini, affidandoli a persone esperte.

All'articolo 5 la Commissione del Senato ha aggiunto un comma, che riproduce fedel-

mente il secondo comma dell'articolo 9 della legge 6 aprile 1948, n. 525, relativo ai risarcimenti per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'articolo 79 del trattato; in virtù di quest'ultimo gli atti relativi agli investimenti delle somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative, nonché dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali.

Mi pare che queste siano modificazioni apportare al provvedimento dal Senato siano senz'altro migliorative; pertanto propongo alla Commissione di approvarle integralmente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GREZZI LUIGI. Siamo d'accordo che il testo è stato modificato e migliorato dal Senato; occorre approvare rapidamente il provvedimento nell'interesse dei nostri connazionali espropriati e ad esso, pertanto, daremo il nostro voto favorevole.

ANGELINO PAOLO. Concordo anch'io, anche a nome del mio gruppo, con le conclusioni del Relatore.

SERVELO. Mi associo, a nome del mio gruppo, alle conclusioni del Relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei segnalare alla Commissione che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Ho avuto l'onore di seguire la revisione *ab imis* di questo provvedimento durante la lunga discussione avvenuta presso la Commissione finanze e tesoro del Senato. Vorrei sottolineare che quanto era stabilito nel testo precedente non era errato, ma che si è ritenuto, per motivi di convenienza, di non fornire al Governo tunisino un metro per determinare il valore dei terreni al fine di evitare che esso avesse la prova di quanto avremmo dovuto corrispondere. Il *quantum* è ritenuto dal nostro organo competente di molto superiore ai 6 miliardi, per cui i 3 miliardi stanziati nel provvedimento rappresentavano il 50 per cento circa del valore.

Per questi motivi di convenienza, ed essendo nel frattempo intervenuti una serie di provvedimenti anche da parte di altre nazioni, si è addivenuti, dopo lunghissima ela-

borazione, al testo che è all'esame della Commissione.

Sono lieto di aver udito che tutte le parti politiche di questa Commissione, come del resto già avvenuto al Senato, si sono dichiarate favorevoli a questo nuovo testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« In favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia, oggetto dei provvedimenti di espropriazione adottati, il 12 maggio 1964, da quel Governo, e che abbiano tempestivamente avanzato domanda di indennizzo alle competenti autorità tunisine, è autorizzata la corresponsione di un'anticipazione.

L'anticipazione sarà corrisposta nella misura massima del 50 per cento de valore in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia in epoca immediatamente precedente o, in mancanza, del valore risultante dalla capitalizzazione del reddito netto medio ed ordinario dei beni stessi afferenti al capitale fondiario ed alle scorte, ad un saggio non inferiore al 15 per cento per i vigneti e non inferiore al 10 per cento per gli altri beni agricoli.

L'importo dell'anticipazione, che in ogni caso non potrà superare in favore di ogni singolo avente diritto la somma di lire dieci milioni sarà recuperato sul risarcimento eventualmente definito in sede internazionale o dovrà essere restituito dall'interessato ad avvenuta riscossione dell'indennizzo direttamente conseguito dal Governo tunisino, fino alla concorrenza del relativo ammontare.

Per la corresponsione delle suddette anticipazioni è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscriversi nello stato della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ».

La V Commissione del Senato ha così modificato i primi tre comma dell'articolo:

« In favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole o titolari di scorte vive, morte e frutti pendenti in Tunisia, oggetto dei provvedimenti di espropriazione adottati, il 12 maggio 1964, dal Governo tunisino, e che abbiano tempestivamente avanzato domanda di indennizzo alle competenti autorità tunisine, è autorizzata la corresponsione di un'anticipazione.

L'anticipazione sarà corrisposta nella misura massima del 50 per cento del valore in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia in epoca immediatamente precedente i suddetti provvedimenti di espropriazione o, in mancanza, del valore risultante dalla capitalizzazione del reddito netto medio ed ordinario dei beni stessi afferenti al capitale fondiario ed alle scorte, secondo i criteri di stima e di valutazione che saranno stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 2.

L'importo dell'anticipazione, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, sarà recuperato sul risarcimento definito in sede internazionale e dovrà essere restituito dall'interessato ad avvenuta riscossione dell'indennizzo direttamente conseguito dal Governo tunisino, fino alla concorrenza del relativo ammontare ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Il quarto comma non è stato modificato. La Commissione del Senato ha introdotto il seguente comma aggiuntivo:

« Per gli esercizi successivi potranno essere stabiliti con appositi provvedimenti legislativi e iscritti nel bilancio dello Stato gli stanziamenti necessari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto a seguito delle modificazioni apportate dal Senato e da noi recepite, così formulato:

« In favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole o titolari di scorte vive, morte e frutti pendenti in Tunisia, oggetto dei provvedimenti di espropriazione adottati, il 12 maggio 1964, dal Governo tunisino, e che abbiano tempestivamente avanzato domanda di indennizzo alle competenti autorità tunisine, è autorizzata la corresponsione di un'anticipazione.

L'anticipazione sarà corrisposta nella misura massima del 50 per cento del valore in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia in epoca immediatamente precedente i suddetti provvedimenti di espropriazione o, in mancanza, del valore risultante dalla capitalizzazione del reddito netto medio ed ordinario dei beni stessi afferenti al capitale fondiario ed alle scorte, secondo i criteri di stima e di valutazione che saranno stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 2.

L'importo dell'anticipazione, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, sarà recuperato sul risarcimento definito in sede internazionale e dovrà essere restituito dall'interessato ad avvenuta riscossione dell'indennizzo direttamente conseguito dal Governo tunisino, fino alla concorrenza del relativo ammontare.

Per la corresponsione delle suddette anticipazioni è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Per gli esercizi successivi potranno essere stabiliti con appositi provvedimenti legislativi e iscritti nel bilancio dello Stato gli stanziamenti necessari ».

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Il valore dei beni di cui al precedente articolo - e con i criteri ivi indicati - è determinato dalla Direzione generale del Catasto e Servizi erariali del Ministero delle finanze.

La concessione delle anticipazioni viene deliberata dalla Commissione interministeriale, di cui al successivo articolo 4, nominata con decreto del Ministro del tesoro, la quale determina l'importo dell'anticipazione in lire italiane, al cambio risultante alla data del 12 maggio 1964.

La Direzione generale del tesoro dà esecuzione alle deliberazioni della Commissione curando l'emissione dei relativi ordini di pagamento ».

La V Commissione del Senato ne ha così modificato il primo comma:

« Il valore dei beni di cui al precedente articolo - e con i criteri ivi indicati - è determinato dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 4, sentita la Direzione generale del Catasto e Servizi erariali del Ministero delle finanze ».

Pongo in votazione la modifica introdotta dal Senato al primo comma dell'articolo 2.

(È approvata).

I rimanenti commi sono rimasti identici.

L'articolo 2 risulta pertanto, a seguito della modificazione apportata dal Senato e da noi recepite, così formulato:

« Il valore dei beni di cui al precedente articolo - e con i criteri ivi indicati - è determinato dalla Commissione interministeriale

di cui all'articolo 4, sentita la Direzione generale del Catasto e Servizi erariali del Ministero delle finanze.

La concessione delle anticipazioni viene deliberata dalla Commissione interministeriale, di cui al successivo articolo 4, nominata con decreto del Ministro del tesoro, la quale determina l'importo dell'anticipazione in lire italiane, al cambio risultante alla data del 12 maggio 1964.

La Direzione generale del tesoro dà esecuzione alle deliberazioni della Commissione curando l'emissione dei relativi ordini di pagamento ».

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« La concessione delle anticipazioni deve essere chiesta al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

a) una descrizione particolareggiata dei beni perduti;

b) ogni documentazione comprovante la proprietà dei beni;

c) una dichiarazione con la quale l'interessato assume l'impegno di restituire l'importo dell'anticipazione non appena abbia percepito dal Governo tunisino l'indennizzo per le proprietà espropriate, fino alla concorrenza del relativo ammontare, e autorizza il recupero dell'anticipazione stessa sul risarcimento eventualmente definito in sede internazionale ».

La V Commissione del Senato ha così modificato la lettera c) del secondo comma.

c) una dichiarazione con la quale l'interessato assume l'impegno di restituire l'importo dell'anticipazione non appena abbia percepito dal Governo tunisino l'indennizzo per le proprietà espropriate, fino alla concorrenza del relativo ammontare, e autorizza il recupero dell'anticipazione stessa sul risarcimento definito in sede internazionale.

Pongo in votazione la lettera c) del secondo comma nel testo della V Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni introdotte dal Senato alla lettera c) e da noi recepito, così formulato:

« La concessione delle anticipazioni deve essere chiesta al Ministero del tesoro — Dire-

zione generale del tesoro — nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

a) una descrizione particolareggiata dei beni perduti;

b) ogni documentazione comprovante la proprietà dei beni;

c) una dichiarazione con la quale l'interessato assume l'impegno di restituire l'importo dell'anticipazione non appena abbia percepito dal Governo tunisino l'indennizzo per le proprietà espropriate, fino alla concorrenza del relativo ammontare, e autorizza il recupero dell'anticipazione stessa sul risarcimento definito in sede internazionale ».

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

« La Commissione interministeriale di cui al precedente articolo 2 sarà composta di:

un presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;

un consigliere della Corte dei conti, vicepresidente;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante del Ministero delle finanze;

due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio.

A segretario e vicesegretario della Commissione sono nominati funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe, in servizio presso la Direzione generale del tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno essere chiamati a far parte della Commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.

Il Ministero per il tesoro stabilirà, con proprio decreto, la misura degli emolumenti da

corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La Commissione compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove ».

La V Commissione del Senato ha sostituito l'ultimo alinea del primo comma con il seguente:

« tre rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio e prescelti tra persone particolarmente esperte in materia di estimo ».

Pongo in votazione tale modificazione.

(È approvata).

I rimanenti commi non sono stati modificati.

L'articolo 4 risulta pertanto a seguito della modificazione elaborata dal Senato per l'ultima alinea del primo comma, e da noi recepita, così formulato:

La Commissione interministeriale di cui al precedente articolo 2 sarà composta di:

un presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;

un consigliere della Corte dei conti, vicepresidente;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante del Ministero delle finanze;

tre rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio e prescelti tra persone particolarmente esperte in materia di estimo.

A segretario e vicesegretario della Commissione sono nominati funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe, in servizio presso la Direzione generale del tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno essere chiamati a far parte della Com-

missione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La Commissione compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove ».

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

« Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonché gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposta di registro.

Le somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione non si considerano reddito imponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ».

La V Commissione del Senato ha aggiunto il seguente comma:

« Gli atti relativi agli investimenti delle somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative, nonché dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 5 risulta pertanto, a seguito dell'introduzione, da parte del Senato, del comma aggiuntivo da noi recepito, così formulato:

« Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonché gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposta di registro.

Le somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione non si considerano reddito imponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

Gli atti relativi agli investimenti delle somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative, nonché dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali ».

L'articolo 6 e l'articolo 7 non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sinesio ed altri: Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi » (1813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sinesio, Zanibelli, Ghio e Alba: « Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara " Garibaldi " » (1813).

Do la parola al rappresentante del Governo che mi ha comunicato di dover fare dichiarazioni che interessano l'impostazione stessa della nostra discussione.

BELOTTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Dopo aver riesaminato la questione il Governo si dichiara favorevole ad un articolo unico emendato, nel quale sia contemplata la facoltà da parte dello Stato a concedere l'estinzione dei debiti della Cooperativa « Garibaldi » contro rinuncia a crediti diversi vantati nei confronti dello Stato dalla Cooperativa stessa.

La dizione generica è dovuta al fatto che alcuni di questi elementi dovranno essere valutati in sede competente: vi sono questioni da risolvere anche in sede legislativa, attinenti ai danni di guerra ed altri elementi necessitano di ricerche molto accurate; tutto questo non deve, però, impedire alle cooperative di continuare a funzionare (ed attualmente si trova proprio in una situazione di paralisi funzionale). La formulazione che propone il Governo dà alla cooperativa la facoltà di rinunciare a tutti i crediti vantati nei confronti dello Stato, dà al Governo la facoltà di trattare su questa base con la Cooperativa e costituisce la premessa generale per la ripresa di questo ente tanto importante.

Per questo motivo proponerò alla Commissione che l'articolo unico venisse sostituito con un altro del seguente tenore: « Per

il residuo del mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara « Garibaldi » ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per il ripristino della nave *Nino Bizio*, è consentita l'estinzione mediante rinuncia della cooperativa marinara « Garibaldi » a crediti diversi vantati nei confronti dello Stato ».

Raccomando all'approvazione della Commissione questo testo così modificato.

ANGELINO PAOLO. A mio avviso anche la formulazione che l'onorevole sottosegretario ha proposto non è chiara. Infatti quale indicazione precisa abbiamo di credito e di debito da una parte e dall'altra? Se non abbiamo un conguaglio di dare e di avere che legge facciamo? Francamente non riesco a capirlo. La nuova formulazione mi pare strana.

Quando si è voluta favorire una parte ben individuata di armatori la maggioranza ha approvato una legge che stabiliva il rimborso dell'I.G.E. su navi acquistate all'estero e quindi anche a danno dell'industria cantieristica nazionale; si è arrivati a sancire una sanatoria dopo anni che quelle navi erano state acquistate!

Non si poteva predisporre una leggina, che, in modo preciso, tenesse conto di tutti gli elementi, per la Cooperativa « Garibaldi » che opera con una nave italiana, che non è stata acquistata all'estero?

TROMBETTA. A nome del mio gruppo dichiaro di essere favorevole alla nuova formulazione proposta dal Governo nei riguardi dell'articolo unico. La giudichiamo accettabile sulla scorta dei vantaggi che sono stati brevemente illustrati. Infatti si consente una « trattativa » che mentre scarica noi dalla responsabilità di « cifrare » e quindi di irrigidire tutta la materia, lascia tale responsabilità al potere esecutivo, nei confronti del quale noi non rinunciamo certamente a successive azioni di controllo, perché con tutti i mezzi parlamentari a nostra disposizione potremo esaminare la compensazione e le sue procedure. C'è inoltre il vantaggio di ridare funzionalità ad un organismo attualmente bloccato.

Questi dunque i motivi che ci spingono a dichiararci favorevoli alla nuova formulazione dell'articolo unico proposta dal Governo, che speriamo venga sollecitamente approvata.

SCRICCIOLO. Dobbiamo constatare che purtroppo questo provvedimento ha un *iter* piuttosto tormentato. L'altra volta rinviavamo la discussione richiamandoci all'articolo 81 della Costituzione. Devo riconoscere che le obiezioni avanzate dall'onorevole Angelino hanno qualche fondamento di validità. Il pregio di una legge è quello di essere soprattutto chiara e precisa. La formulazione proposta dal Governo non corrisponde assolutamente a questo criterio.

Nella situazione in cui ci troviamo, il Governo avrebbe dovuto considerare l'opportunità di chiedere una delega a negoziare, a trattare con la cooperativa marinara « Garibaldi » e, nell'ambito dei criteri generali fissati da questa delega, agire ed operare. Per questa strada saremmo stati su un piano più corretto dal punto di vista costituzionale.

Un provvedimento emanato in modo così vago, come appare quello formulato dal Governo, può prestare il fianco ad una serie di inconvenienti sia in sede di controllo da parte della Corte dei conti sia in un eventuale giudizio di fronte alla Corte costituzionale.

SOLIANO. Secondo me l'unica preoccupazione che dovremmo avere al di là del problema formale consiste nel fatto che variamo un provvedimento che non sappiamo quando potrà avere efficacia. Oggi, a distanza di vent'anni, non siamo in grado di poter accertare se questi criteri sono fondati, per cui mi domando quanti anni ancora dovranno trascorrere prima di accertare se la cooperativa effettivamente può vantare tali crediti, in modo da poter compiere tutte le operazioni che si rendessero necessarie. È difficile immaginare che approvando questa proposta di legge, che delega il Governo ad accertare ciò che in vent'anni non si è potuto accertare, si possa risolvere il problema. Ritengo che il Governo — almeno per tranquillizzarci — debba assumere almeno l'impegno di accelerare le procedure di accertamento, affinché entro un ragionevole lasso di tempo sia in grado di definire tutta la questione. Del resto conosciamo tutti con quale lentezza procedano le pratiche negli uffici dei danni di guerra! A mio avviso, quando si approva un provvedimento, occorre almeno esser certi che questo abbia qualche efficacia. Nella situazione attuale non si risolverà nulla!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PATRINI, *Relatore*. Per la verità era il Relatore che doveva proporre che l'articolo

unico fosse emendato nel modo suggerito dal Governo. Dai dati di cui era in possesso il Relatore il credito della cooperativa risultava di 1 miliardo e 300 milioni circa, di cui 200 milioni di interessi maturatisi nel tempo. Tuttavia dai dati che la cooperativa stessa aveva fornito risultava che il credito vantato dalla cooperativa per vari titoli sul Governo, era di 1 miliardo e 400 milioni.

Il proponente stesso, onorevole Sinesio, ed i responsabili della cooperativa avevano con me convenuto che l'articolo unico emendato dal Governo era di loro gradimento in quanto autorizzava il Governo ad entrare in trattative per estinguere il tutto o la gran parte del tutto, secondo gli accertamenti che il Ministero farà con la cooperativa rispetto ai vantati crediti. Per questi motivi espressi alcune perplessità in sede di relazione, ma dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, posso fare mio l'articolo unico presentato dal Governo.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A mio avviso qui non esiste alcun problema riconducibile all'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Infatti tale articolo può essere chiamato in causa quando c'è una qualsiasi spesa e non in caso di compensazione.

Qualsiasi provvedimento inteso a venire incontro alla cooperativa marinara « Garibaldi » deve avere come corrispettivo un eguale importo di credito fondato e riconosciuto. Ora il significato di questo provvedimento consiste proprio nella compensazione: c'è da una parte l'autorizzazione alla cooperativa a rinunciare a crediti vari e dall'altra l'investitura al Governo a trattare.

Si tratta di aprire una strada che altrimenti non sarebbe possibile aprire, occorre accettare in blocco la rinuncia ai crediti.

Del resto è evidente che l'articolo 81 vale per il Parlamento e per il Governo. Gli organi di controllo esistono proprio al fine di accertare che la compensazione sia fatta in piena regola.

Ora i motivi che sono stati esposti nella precedente riunione escludono qualsiasi rinvio al disposto dell'articolo 81 in quanto il significato ultimo del provvedimento consiste proprio in una rinuncia a crediti contro compensazione di debiti da parte della cooperativa marinara « Garibaldi » ed in una autorizzazione al Governo a affrontare questo problema su un terreno concreto.

Torno a ripetere che se non esiste un credito fondato, il Governo non ha alcuna facoltà di concedere una sola lira.

Vorrei dissipare il dubbio che attraverso la formulazione generica del provvedimento si cerchi di eludere il disposto costituzionale. Questo lo escludo in modo categorico.

L'onorevole Soliano ha ripetuto le stesse argomentazioni dell'onorevole Angelino, riguardanti una presunta forma di negligenza da parte governativa in ordine alla necessità di accertare il *quantum* dovuto dallo Stato alla cooperativa; e tale proposito desidero affermare che le cifre enunciate dall'onorevole Relatore sono fondate.

La questione è di natura giuridica: per alcune di queste voci esiste attualmente una controversia: il Consiglio di Stato, infatti, ha sentenziato in forma solenne che vi può essere il diritto all'indennizzo per questo particolare tipo di navi, mentre la Corte dei conti a sezioni riunite ha negato l'esistenza di tale diritto. È accaduto quindi che la Corte dei conti ha bloccato tutti i provvedimenti governativi attinenti alla liquidazione dei danni di guerra relativi alle navi mercantili. Questo conflitto non potrà essere pertanto definito se non attraverso una interpretazione autentica della norma.

Nel frattempo, non verificandosi possibilità di trattative, la cooperativa marinara « Garibaldi » si trova inchiodata in una situazione debitoria che va aumentando in misura notevole per la capitalizzazione degli interessi su un debito molto rilevante, senza avere la possibilità di aprire trattative con il Governo per poter liberare la parte che non è oggetto di contestazioni.

Si tratta soltanto di una facoltà riconosciuta alla cooperativa da una parte e al Governo dall'altra per aprire queste trattative. Senza aprire questa porta, senza creare questa premessa, la situazione non si sblocca. E tale situazione, ripeto, non si è creata per cattiva volontà del Governo né per colpa della cooperativa « Garibaldi ».

Per questi motivi, il Governo, chiedendo alla Commissione di approvare l'articolo unico emendato, in sostanza apre una porta, ma non stabilisce nessun impegno vincolante ai fini della compensazione se non si verificheranno, in sede di trattative, concrete possibilità di addivenire a tale compensazione.

Quindi, onorevoli colleghi della sinistra, vi pregherei di voler almeno riconoscere che non si tratta di un fatto di negligenza che possa giustificare espressioni di meraviglia perché la situazione è, purtroppo, quella che tutti conosciamo. La formulazione adottata dal Governo, il quale non può accogliere il testo originario della proposta di legge perché troppo

indeterminato, è una premessa per avviare le trattative.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge.

« Il credito residuo dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), derivante dal finanziamento concesso alla cooperativa marinara « Garibaldi » ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per il ripristino della nave *Nino Bixio*, è estinto contro rinuncia da parte della medesima cooperativa agli indennizzi o contributi per danni di guerra afferenti alle proprie navi mercantili, perdute per cause di guerra, e derivanti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 969.

L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni nella gestione speciale per conto dello Stato, di cui al penultimo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 ».

Il Governo ha presentato il seguente nuovo testo sostitutivo dell'intero articolo unico:

« Per il residuo del mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara « Garibaldi », ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per il ripristino della nave *Nino Bixio*, è consentita l'estinzione mediante rinuncia della cooperativa marinara « Garibaldi » a crediti diversi vantati nei confronti dello Stato.

Per l'attuazione della presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato al compimento degli atti richiesti ».

Proporrei di aggiungere al primo comma dell'articolo proposto dal Governo, dopo la parole « estinzione », le altre: « totale o parziale ».

BIMA. Al fine di dissipare le varie preoccupazioni che sono state espresse proponerei di sostituire nel testo del Governo, dopo le parole: « crediti diversi », la parola « vantati » con la parola « certi »; occorre, infatti, assicurare che, ai fini della compensazione, vi sia rinuncia a crediti certi.

L'onorevole Sottosegretario ci ha detto che vi sono alcuni crediti che sono certi ed altri che sono dubbi. Pertanto, se la compensazione non avvenisse da una parte con l'estinzione di debiti che sono certi e dall'altra con la rinuncia a crediti egualmente certi, essa riguarderebbe elementi non omogenei.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1965

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo sia più propria la dizione « accertati ».

SOLIANO. Per quanto riguarda i crediti non contestati potremmo assumere l'impegno di considerarli immediatamente compensabili in modo da alleggerire la cooperativa.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è autorizzato ad adottare tale interpretazione.

Vi è una situazione di paralisi nella cooperativa che deve corrispondere gli interessi sulle somme avute dall'Istituto mobiliare italiano; si tratta di sbloccare parzialmente questa situazione ad evitare l'asfissia della cooperativa; ora l'emendamento che precisa che potrà trattarsi di estinzione totale o parziale di debiti e correlativamente la precisazione che deve trattarsi di crediti accertati mi pare che diano sufficienti garanzie.

PATRINI, *Relatore*. Comunque nella formulazione del testo avrebbe potuto stabilirsi lo svincolo di una parte dei rapporti finanziari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo sostitutivo dell'articolo unico proposto dal rappresentante del Governo ulteriormente modificato su iniziativa del deputato Bima e mia condivisa e precisata dal Sottosegretario al tesoro; a seguito delle modifiche accolte dal Governo al primo comma, dopo la parola « costruzione », si inseriscono le parole « totale parziale » e in luogo della parola « vantati » si inserisce la parola « accertati ».

(È approvato).

A seguito dell'approvazione degli emendamenti votati l'articolo unico risulta così formulato:

« Per il residuo del mutuo concesso dall'Istituto immobiliare italiano (I.M.I.) in nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara « Garibaldi », ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 giugno 1950, n. 348, per il ripristino della nave *Nino Bizio*, è consentita la estinzione totale o parziale mediante rinuncia della cooperativa marinara « Garibaldi » a crediti diversi accertati nei confronti dello Stato.

Per l'attuazione della presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato al compimento degli atti richiesti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Concessione di anticipazioni in favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate » (1739-B):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Sinesio ed altri: « Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi » (1813):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Assennato, Baslini Antonio, Bassi Aldo, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Fortuna, Grezzi Luigi, Laforgia, La Penna, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Minasi Rocco, Mitterdorfer, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Servello, Soliano, Terranova Raffaele, Trombetta, Turnaturi, Vicentini.

La seduta termina alle 11,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI